

Il Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Accesso ed organizzazione delle aree mercatali e condizioni minimali per lo svolgimento dell'attività mercatale per tutti i mercati all'aperto e posteggi fuori mercato.

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove misure fino al 3 maggio 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 26 aprile 2020
- il D.P.C.M. 11 giugno 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 14 luglio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Vista

- l'ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/5/2020 e relativo protocollo allegato "Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia Romagna";

Vista l'ordinanza Sindacale del 20.05.2020 – PG 50548 del 20.05.2020 – “ Misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.” che ha disciplinato l'accesso e l'organizzazione delle aree mercatali con le condizioni per lo svolgimento dell'attività mercatale per tutti i mercati all'aperto e posteggi fuori mercato”;

Considerato che con l'Ordinanza Sindacale sopra menzionata sono state definite le condizioni di base della riapertura e dello svolgimento in assoluta sicurezza dell'attività mercatale;

Dato atto dei dati epidemiologici, in netto miglioramento, e delle necessità di rientrare gradualmente in situazioni di normalità organizzativa dei mercati settimanali, anche alla luce del positivo riscontro avuto dalle misure organizzative adottate;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 113 del 17 giugno 2020;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.151 del 24 luglio 2020;

Atteso che il suddetto protocollo, per il commercio al dettaglio su aree pubbliche al punto 2 dispone che:

“Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.”

Richiamate le condizioni generali, per la riapertura dei mercati, fissate nel Protocollo Regionale sopra richiamato, di seguito riportate:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Ritenuto altresì necessario definire le seguenti condizioni minime per lo svolgimento delle attività mercatali:

- a) per accedere alle aree mercatali è fatto obbligo l'uso della mascherina;
- b) dovrà essere definita l'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi, con la possibilità di attuare spostamenti dei posteggi al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza. Le aree dovranno individuare varchi informativi.
- c) Le aree dovranno essere adeguatamente presidiate, con adeguato numero di addetti al controllo dell'area mercatale (reclutati dai partecipanti e dalle associazioni di categoria e/o di volontariato) che si occuperanno della prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita;
- d) in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine, guanti monouso e/o uso frequente dell'igienizzante ;
- e) ogni operatore commerciale dovrà provvedere ad informare la clientela sulla necessità del mantenimento del distanziamento sociale rispetto al banco di vendita al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- f) nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
- g) è vietata la vendita di cose usate quali indumenti o scarpe in considerazione dell'emergenza sanitaria tuttora in corso;

Considerato:

- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto:

- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, l'art 16 c.2 della L.689/81

ORDINA

- che, **a far data dal 24/08/2020**, l'effettuazione dei mercati e fiere su suolo pubblico e l'attività dei cc. dd."posteggi isolati" avvenga rispettando rigorosamente le condizioni minime indicate nella presente ordinanza, al fine di consentire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza dell'attività mercatale;
- al Dirigente del Settore Sviluppo Economico, di concerto con la Direzione Generale, di emanare i necessari provvedimenti autorizzativi nonché gli accordi con gli operatori, sulla base delle condizioni indicate nella presente ordinanza al fine di consentire lo svolgimento sicuro dell'attività mercatale e previa presentazione di un piano di gestione ,condiviso con le Associazioni di categoria

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
- 3) alla Direzione Generale;

4) al Dirigente del Settore Sviluppo Economico;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 400,00

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;

2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ferrara, 13/08/2020

IL SINDACO

Alan Fabbri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D. L.vo 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ferrara